



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici DRAGO e CATALFO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2019

Determinazione e campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

ONOREVOLI SENATORI. - I mutamenti socio-economici che hanno interessato il nostro Paese nel corso degli ultimi decenni hanno determinato il radicarsi di alcuni preoccupanti fenomeni che impongono oggi il compimento di scelte strategiche e la realizzazione di importanti investimenti per scongiurare pesanti conseguenze sugli equilibri economico-sociali.

Il dato è di quelli che tendono a non creare un tangibile senso di allarme ed imminente pericolo per la collettività, ma trascurarne l'importanza ed i potenziali effetti negativi sarebbe un errore imperdonabile che le future generazioni potrebbero pagare a caro prezzo. È, pertanto, necessario intervenire con la massima urgenza.

Il tema è quello dei bassi livelli di natalità.

I *report* sulla natalità, emanati con regolare cadenza dall'ISTAT, fotografano un Paese in cui, anno dopo anno, si registra un numero sempre più basso di nascite, con una perdita di oltre 120.000 nuovi nati nel corso dell'ultimo decennio, una contrazione a tassi superiori al 20 per cento: un dato senza precedenti.

Nel 2017 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 458.151 bambini, oltre 15.000 in meno rispetto al 2016, contro gli oltre 576.000 del 2008. La diminuzione dei nati è attribuibile prevalentemente alle nascite da coppie di genitori entrambi italiani, che sono scesi a 358.940 nel 2017. Questa riduzione è in parte dovuta agli effetti strutturali indotti dalle significative modificazioni della popolazione femminile in età feconda (basti pensare che il picco della fertilità per una donna si registra intorno ai 25 anni d'età), inoltre l'apporto positivo dell'immigrazione

sta progressivamente perdendo il proprio impatto con l'invecchiamento del profilo per età della popolazione straniera residente, oltre che per effetto di un adattamento, da parte delle famiglie immigrate, al *trend* italiano.

Sono in particolare i primi figli a ridursi in maniera ancora più marcata, con una contrazione media su base nazionale del 24,5 per cento circa e punte che raggiungono valori prossimi al 40 per cento.

In particolare la propensione al primo matrimonio, da anni in diminuzione, dopo aver mostrato una lieve ripresa a partire dal 2015, ha subito una battuta d'arresto nel 2017 (419 primi matrimoni per mille uomini e 465,1 primi matrimoni per mille donne). Cresce, invece, l'età al primo matrimonio. Le rilevazioni 2017 attestano valori medi di 33,6 anni circa per gli uomini e 31,3 per le donne, con inevitabili ricadute negative, per le naturali implicazioni di carattere biologico, sui livelli di fecondità.

Il confronto con i dati degli altri Paesi è impietoso! L'Italia è fra i Paesi al mondo con il livello più basso di nuovi nati ed ha una popolazione fra le più anziane, con un tasso di fecondità che ha raggiunto il record negativo che oscilla tra l'1,33 e l'1,35 figli per donna, un valore ben al di sotto del livello di sostituzione di 2 figli, necessario per mantenere l'equilibrio demografico.

Le conseguenze, sul piano sociale ed economico, sono di grande portata ed impatto. La nascita di ogni nuovo figlio ha un rilevante effetto benefico sull'economia del Paese poiché costituisce un importante fattore di stimolo alla produzione di una vasta gamma di beni e servizi destinati alla cura ed alla crescita del bambino e del futuro cit-

tadino, con un'incidenza complessiva sul prodotto interno lordo stimata in circa 35.000 euro annui per ogni nuovo nato.

Un Paese che invecchia è, inoltre, un Paese con una minore propensione all'innovazione ed in cui il sistema previdenziale rischia, alla lunga, di implodere.

Eppure nei giovani di oggi a mancare non è certo il desiderio di natalità.

Secondo una ricerca condotta da Eurobarometro, l'Italia è uno dei Paesi dell'Unione europea in cui si registra il maggiore *gap* fra fecondità desiderata ed effettiva. Le aspettative di procreazione si collocano su un tasso atteso di 2,19 figli per madre, contro un valore effettivo, come già detto, di 1,33.

I motivi che spingono i giovani a guardare con timore all'idea di procreare sono molteplici e gran parte di essi sono legati alla sfera economica ed alla mancanza di servizi ed efficaci politiche a sostegno delle esigenze delle famiglie e delle mamme, non solo lavoratrici.

I giovani sono oggi fortemente sfiduciati e percepiscono un clima di abbandono e disinteresse da parte della società e delle istituzioni che dovrebbero accompagnarne la crescita e metterli nelle migliori condizioni per poter pensare alla costruzione della propria famiglia.

In tale contesto sono, in particolare, le esigenze delle madri ad essere ampiamente sottovalutate. Secondo le risultanze di un'indagine ISTAT realizzata nel 2005, le necessità di una donna che diventa madre mutano profondamente al punto che una su cinque, anche a causa della mancanza di adeguato supporto da parte di organismi collettivi pubblici o carenza di altre forme di tutela previste dalla legislazione, decide di lasciare il lavoro. In molti altri casi queste si trovano costrette a modificare il loro approccio all'attività lavorativa, passando da un impegno *full-time* ad uno *part-time*: una soluzione in grado di coniugare al meglio le esigenze di

molte donne lavoratrici, ma che, purtroppo, non sempre trova il favore del datore di lavoro che ne ostacola, conseguentemente, la concreta applicazione.

Le difficoltà delle madri lavoratrici sono impietosamente testimoniate dai risultati di svariate indagini statistiche nelle quali emerge il fatto che i livelli di occupazione femminile diminuiscono drasticamente con la maternità passando dal 76 per cento circa al 55,1 per cento, per poi degradare ulteriormente fino a raggiungere valori prossimi al 37,4 per cento nelle famiglie con più di tre figli.

Ad incidere in modo significativo è l'ineadeguatezza dei servizi a supporto delle famiglie con figli. In particolare, nel confronto con gli altri Paesi dell'Unione europea, è possibile osservare come l'offerta di servizi sia prevalentemente veicolata attraverso soggetti privati (oltre il 60 per cento del mercato), mentre i servizi pubblici, pur se in crescita, si fermano, in alcuni casi, a valori particolarmente modesti.

In uno scenario simile, fatto da storiche contraddizioni e contingenti vincoli di stabilità finanziaria, appare indispensabile ispirarsi ai principi statuiti nella Carta costituzionale come punto di partenza per l'elaborazione di un nuovo piano di politiche familiari che sappia infondere fiducia nei giovani che si apprestano a creare una famiglia.

Un nuovo modello di *welfare* incentrato sull'investimento nella famiglia e nelle nuove generazioni è prioritario per assicurare, nel lungo periodo, l'inversione della preoccupante tendenza demografica fin qui descritta ed ampiamente sottovalutata dal legislatore, che, da sempre, ha normato con un approccio prevalentemente individualistico.

Gli articoli 29 e 31 della Costituzione fanno esplicito riferimento all'idea di famiglia come soggetto di diritto, ma restano isolate le iniziative legislative che trattano la famiglia come soggetto al quale imputare

compiutamente diritti. Tali iniziative rimangono estemporanee e non inquadrare all'interno di una politica unitaria e di sistema rivolta alla famiglia come soggetto che assicura la tenuta della società.

Occorre chiedersi quali fattori impediscano alle famiglie italiane di conciliare le aspettative di maternità e paternità con le condizioni per la loro realizzazione, per incentivare la natalità in un Paese che sembra destinato a un progressivo ed inarrestabile invecchiamento della popolazione.

La presente proposta, intervenendo sui meccanismi che regolano il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ha l'obiettivo di potenziare il sistema delle agevolazioni fiscali, nonché delle prestazioni sociali, sanitarie, assistenziali, destinati alle famiglie con figli, migliorando il clima percepito dalla collettività ed in particolare dai giovani in procinto di costruire la propria famiglia o di allargare quella attuale, secondo un modello che guardi a lungo termine e consideri strategico l'investimento di risorse in un'ottica di accrescimento e non di mantenimento.

Come noto, l'ISEE rappresenta oggi il principale strumento di misurazione della capacità economico-patrimoniale della famiglia e, grazie ad un percorso di affinamento durato anni, ha acquisito una sempre maggiore attendibilità e rilevanza tanto da assurgere all'attuale ruolo di strumento per eccellenza impiegato per definire la platea di soggetti ai quali riconoscere l'accesso ad un numero sempre maggiore di prestazioni e servizi a carattere sociale o ad agevolazioni prevalentemente di natura fiscale.

L'ISEE è oggi disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio di ministri 5 dicembre 2013, n. 159, « concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) », ed emanato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 di-

cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

In base alla suddetta disciplina l'indicatore è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del soggetto richiedente, come rapporto fra l'Indicatore della situazione economica (ISE) ed il parametro individuato applicando la scala di equivalenza di cui all'allegato 1 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'ISE è a sua volta ottenuto come somma dell'indicatore della situazione reddituale e del 20 per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale.

Esistono, tuttavia, alcuni profili che, alla luce degli obiettivi ritenuti prioritari dalla presente proposta, è possibile considerare perfettibili o non del tutto rispondenti ai requisiti di equità.

In base all'attuale assetto le famiglie numerose risultano svantaggiate, a parità di reddito, rispetto ai *single* e alle coppie senza figli a doppia carriera. Tali contraddizioni sono anche frutto di un sistema di detrazioni fiscali contraddittorio. In generale è possibile riscontrare come sia ampiamente sottovalutato l'impegno del coniuge che decide di dedicarsi a tempo pieno alla cura dei figli e le detrazioni per figli a carico non tengono in debito conto l'impegno che la famiglia deve sostenere per il loro mantenimento, disincentivando a procreare.

Le modifiche proposte hanno l'obiettivo di migliorare la capacità selettiva dell'indicatore modificando alcuni profili ritenuti non del tutto rispondenti ai principi di equità ed attribuendo, altresì, un diverso peso specifico alla componente familiare, con una particolare attenzione rivolta ai nuclei familiari in cui siano presenti più figli, specie se in tenera età, ossia quei nuclei in cui, dati statistici alla mano, maggiore è il rischio di ri-

cadere in situazioni di povertà. Tale impostazione, in ogni caso, comporterebbe dei vantaggi « a cascata » per tutti quei nuclei familiari con figli, prescindendo dalla numerosità di questi.

La proposta, nel ricondurre la disciplina dell'ISEE nell'alveo delle fonti normative primarie, introduce tre diverse modifiche all'attuale sistema di calcolo dell'indicatore.

Con la prima si propone l'adozione del reddito netto, in luogo del reddito lordo, quale parametro per la determinazione della situazione reddituale del nucleo familiare, intendendosi per reddito netto la sommatoria dei redditi afferenti il nucleo familiare, determinati applicando la disciplina vigente, al netto delle imposte dovute sui medesimi redditi per il medesimo periodo di riferimento.

La modifica proposta è giustificata dall'opportunità di adottare una grandezza che sia in grado di misurare in maniera oggettiva il reddito effettivamente disponibile e, conseguentemente, « spendibile » del nucleo familiare in luogo di una misura che corrisponde solo teoricamente, in quanto ancora soggetta a successivi prelievi, al reddito utilizzabile per le esigenze di spesa della famiglia.

Con la seconda si propone di modificare l'indicatore della situazione patrimoniale ab-

bandonando l'attuale sistema basato sull'impiego di un coefficiente rigido da applicarsi indistintamente al patrimonio familiare (attualmente il 20 per cento). Nello specifico si intende affievolire l'impatto del patrimonio mobiliare ed immobiliare sulla determinazione dell'ISEE per i nuclei familiari in cui siano presenti figli, riducendo il coefficiente al 15 per cento per i nuclei con un figlio, al 10 per cento in caso di presenza di due figli ed al 5 per cento nei nuclei ove siano presenti almeno tre figli.

Infine, con la terza proposta di modifica, vengono apportati alcuni correttivi alla scala di equivalenza precedentemente riportata nell'allegato 1 del più volte citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, in particolare, attraverso l'adozione di un sistema di maggiorazioni che punti marcatamente al sostegno delle famiglie numerose, specie quelle in cui siano presenti figli minori, garantendo un sistema rafforzato di tutele socio-assistenziali ai nuclei familiari più giovani ed invogliandoli ad affrontare il tema della natalità con ottimismo e maggiore fiducia rispetto al passato, consapevoli delle opportunità offerte da un *welfare* familiare più attento ai loro bisogni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Criteri generali per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie)

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, sono definiti i criteri unificati di valutazione della situazione economica e patrimoniale di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Le disposizioni della presente legge si applicano alle prestazioni o ai servizi sociali e assistenziali e a tutti gli altri casi previsti dalla legge, con esclusione dell'integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate.

2. Nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente risultante al sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi della presente legge per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) « ISEE »: indicatore della situazione economica equivalente;

b) « ISE »: indicatore della situazione economica;

c) « scala di equivalenza »: la scala di cui all'allegato 1;

d) « prestazioni sociali »: ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione e all'erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e a superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

e) « prestazioni sociali agevolate »: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

f) « prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria »: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni del-

l'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;

2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;

3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;

g) « prestazioni agevolate rivolte a minorenni »: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;

h) « richiedente »: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;

i) « beneficiario »: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;

l) « persone con disabilità media, grave o non autosufficienti »: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3;

m) « ente erogatore »: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;

n) « DSU »: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 11;

o) « dichiarante »: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

Art. 3.

(ISEE e ISE)

1. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione

economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di partecipazione al costo delle medesime costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE

2. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente di cui all'articolo 4, come rapporto tra l'ISE di cui al comma 3 del presente articolo e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

3. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 5, e di una quota dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 6, pari al 5 per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al 10 per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti due figli, del 15 per cento per i nuclei familiari in cui sia presente un figlio e del 20 per cento in tutti gli altri casi.

4. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 7, 8 e 9, limitatamente:

a) alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria;

b) alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;

c) alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.

5. L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito « ISEE corrente » e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10 e secondo le modalità ivi descritte.

6. L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 11, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 12.

Art. 4.

(Nucleo familiare)

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini della presente legge nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima re-

sidenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini della presente legge nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli, o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo

2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2 del presente articolo. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 5.

(Indicatore della situazione reddituale)

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui al presente articolo, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al secondo periodo per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le fran-

chiglie riferite al nucleo familiare, di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

- a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
- b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
- d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- e) assegni per il mantenimento di figli, effettivamente percepiti;
- f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
- g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a) del comma

2 del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all'articolo 6 con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al medesimo articolo 6, comma 4, lettera *a*), il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;

i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel Paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, iscritti nell'AIRE, convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2 deve essere sottratto fino a concorrenza:

a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separa-

zione legale ed effettiva o allo scioglimento o all'annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;

b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati, e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;

c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;

f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera *e)*, una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera *a)*, nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera *f)*, pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi;

g) le imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi di cui al comma 2.

4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, di cui all'articolo 6, comma 2;

b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 3, lettera a). Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;

c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi

assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 3, lettera a);

d) nel caso del nucleo facciano parte:

1) persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 4.000 euro, incrementate a 5.500 euro se minorenni;

2) persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 euro se minorenni;

3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 euro se minorenni.

5. Le franchigie di cui alla lettera d) del comma 4 possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISEE

6. Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Art. 6.

(Indicatore della situazione patrimoniale)

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.

2. Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

3. Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2 del presente articolo, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

4. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a

quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;

b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera *b)*;

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera *b)*, ovvero, in mancanza, al giorno antecedente più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e par-

tecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).

5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale di cui all'articolo 5.

Art. 7.

(Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria)

1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni diciotto, l'ISEE è calcolato con le modalità di cui all'articolo 8.

2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 4, il nucleo familiare del beneficiario è composto dal coniuge, dai figli minori di anni diciotto, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 4.

3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:

a) le detrazioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettere b) e c), non si applicano;

b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui al paragrafo 1 dell'allegato 2 alla presente legge. La componente non è calcolata:

1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;

2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;

c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la richiesta di cui alla presente lettera, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

Art. 8.

(Prestazioni agevolate rivolte a minorenni)

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;

b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui al paragrafo 2 dell'allegato 2 alla presente legge.

Art. 9.

(Prestazioni per il diritto allo studio universitario)

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite nel presente articolo.

2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a

ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 4, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 8, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 8, comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui al paragrafo 2 dell'allegato 2 alla presente legge.

4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni diciotto, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 4, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 4.

5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 10.

(ISEE corrente)

1. In presenza di un ISEE in corso di validità può essere calcolato un ISEE corrente qualora si sia verificata almeno una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa avvenuta con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria, di cui si chiede la sostituzione con l'ISEE corrente:

a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;

b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno centoventi giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;

c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

2. L'ISEE corrente può, altresì, essere calcolato in tutti i casi di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 5, ovvero in caso di interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera f). Nel caso di interruzione di tali trattamenti, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente sono individuati con le medesime modalità applicate in caso di varia-

zione della situazione lavorativa del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. L'ISEE corrente è calcolato con le modalità di cui al presente comma e ha validità di sei mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione.

3. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera *d*), facendo riferimento ai seguenti redditi:

a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;

b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;

c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera *a*), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a*), i redditi di cui al comma 3 possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

5. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i compo-

nenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3 sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

6. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 5.

7. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e la certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate di cui al comma 3.

8. L'ISEE corrente ha validità di sei mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione.

9. A decorrere dall'anno 2019, al fine di agevolare la precompilazione della DSU per l'ISEE corrente, le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.

Art. 11.

(Dichiarazione sostitutiva unica)

1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente le infor-

mazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validità dal momento della presentazione e fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. È possibile presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora si intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. È comunque lasciata facoltà agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 10.

3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, è approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione. Il modello è redatto in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Con il medesimo provvedimento si definiscono le modalità con cui l'attesta-

zione, il contenuto della DSU, nonché gli altri elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE possono essere resi disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'articolo 12, comma 4. Il provvedimento è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di esso viene data adeguata pubblicità dagli enti locali anche attraverso i propri uffici di relazione con il pubblico e i propri siti *internet*.

4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di:

a) un modello base relativo al nucleo familiare;

b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;

c) moduli aggiuntivi, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2 alla presente legge;

d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente, di cui all'articolo 10;

e) moduli integrativi, nel caso si verificano le condizioni di cui all'articolo 12, commi 7 e 8, nonché del comma 8, lettera e), del presente articolo.

5. I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi di cui al comma 4 possono essere compilati in via complementare successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso le componenti autocertificate di cui ai commi 8 e 9 non siano variate rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente può presentare una dichiarazione semplificata.

6. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, il dichiarante può compilare la DSU riferita al nucleo familiare ristretto definito secondo le regole di cui all'articolo 7, comma 2. Qualora nel corso di validità di tale DSU sia ne-

nessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

7. La DSU è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio. È comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente. A tal fine, l'INPS rende disponibili modalità di compilazione telematica assistita della DSU.

8. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal dichiarante:

a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;

b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive di cui all'allegato 2 alla presente legge, nonché le informazioni di cui alle lettere da *c)* a *o)* del presente comma ad essi riferite;

c) la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza, di cui all'allegato 3 alla presente legge, dei componenti il nucleo;

d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare, di cui all'articolo 6, comma 2;

e) il reddito complessivo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché le componenti reddituali

di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;

f) le componenti reddituali di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *c*), *d*), *e*), *g*), ed *i*);

g) le componenti reddituali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *f*), limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS;

h) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui all'articolo 5, comma 3, lettere *a*) e *b*);

i) il valore del canone di locazione annuo di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *a*);

l) le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalità alberghiera di cui all'articolo 5, comma 4, lettere *b*) e *c*);

m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, nonché per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;

n) in caso di richiesta di prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, le donazioni di cespiti di cui alla lettera *c*) del medesimo comma 3;

o) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e le imbarcazioni da diporto, per le finalità di cui all'articolo 12, comma 12.

9. Nelle more della piena e tempestiva disponibilità delle informazioni comunicate ai

sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e fermo restando l'utilizzo delle informazioni disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 12 della presente legge, sono altresì autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 6, comma 4. Ai fini della semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce della evoluzione della disponibilità delle informazioni di cui al presente comma, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui è possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e conseguentemente sono riviste le componenti di cui è prevista l'autodichiarazione.

10. Fermo restando l'insieme delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi della presente legge, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione, può essere modificato l'elenco delle informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte del dichiarante ai sensi del comma 8, nonché può essere integrato il modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei dati

autodichiarati. Con il medesimo decreto può essere rivisto il periodo di riferimento dei redditi di cui all'articolo 5, comma 1, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente può essere rivisto il periodo di validità della DSU, di cui al comma 1 del presente articolo.

11. A decorrere dall'anno 2019, l'INPS precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria, nel catasto e negli archivi dell'INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa.

12. La DSU precompilata può essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS e per le componenti già dichiarate a fini fiscali, per le quali è assunto il valore a tal fine dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di dichiarazione mendace. La DSU precompilata dall'INPS è resa disponibile mediante i servizi telematici dell'Istituto direttamente al cittadino, che può accedervi anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate attraverso sistemi di autenticazione federata, o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il

Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire l'accesso alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.

13. Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 11, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 12.

14. Ferme restando le decorrenze di cui al comma 1 dell'articolo 11, con il medesimo decreto di cui al comma 12 del presente articolo, è stabilita la data a partire dalla quale è possibile, in via sperimentale per un periodo di almeno sei mesi, accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU, anche ai soli fini del rilascio dell'ISEE corrente ai sensi dell'articolo 10. Con il medesimo decreto sono stabilite le componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e non precompilate, suscettibili di successivo aggiornamento in relazione all'evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione.

Art. 12.

(Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE)

1. I soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU. La DSU è conservata dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni, nel ri-

spetto delle disposizioni e dei limiti temporali di cui all'articolo 13, commi 3 e 5. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *d*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione.

2. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE, di cui agli articoli 5 e 6, non ricomprese nell'elenco dei dati autodichiarati di cui all'articolo 11, commi 8 e 9, e già presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate all'INPS. Sono altresì trasmesse, seppure autodichiarate ai sensi dell'articolo 11, comma 9, le informazioni relative all'esistenza di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché il valore sintetico delle componenti il patrimonio mobiliare, di cui all'articolo 6, comma 4, laddove disponibili nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A tal fine l'INPS, nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 13, comma 2, attiva le procedure di scambio telematico delle informazioni con l'Agenzia delle entrate al momento della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati. L'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo dell'ISEE avviene entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della richiesta da parte dell'INPS.

3. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS, negli stessi tempi e con le stesse modalità di cui

al comma 2, l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il valore sintetico di cui al secondo periodo del comma 2. L'INPS procede altresì al controllo dei dati di cui all'articolo 11, comma 9, di concerto con l'Agenzia delle entrate, con riguardo alla concreta disponibilità degli stessi. Per i dati autodichiarati di cui all'articolo 11, commi 8 e 9, per i quali l'Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, l'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti.

4. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi. Il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare, eventualmente acquisito ai sensi del comma 2, è utilizzato ai fini della determinazione dell'ISEE, seppure autodichiarato dal dichiarante. L'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, è resa disponibile dall'INPS al dichiarante mediante accesso all'area servizi del portale *web*, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali competenti entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria. Sulla base di specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, l'attestazione e le informazioni di cui al terzo periodo possono essere rese disponibili

al dichiarante, con modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 11, comma 3, per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 11, comma 7. A tale riguardo il disciplinare tecnico di cui all'articolo 13, comma 2, individua le misure e gli accorgimenti atti a garantire che l'accesso all'attestazione e alle informazioni digitali da parte degli operatori dei soggetti incaricati della ricezione sia effettuato solo ai fini della consegna al dichiarante, nonché ad impedire la creazione di banche dati delle DSU presso i soggetti medesimi. Nel caso di richiesta di prestazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, l'attestazione riporta anche il valore dell'ISEE relativo alle medesime prestazioni. L'attestazione può, in ogni caso, essere richiesta da qualunque componente il nucleo familiare, nel periodo di validità della DSU, all'INPS, mediante accesso all'area servizi del portale *web* o tramite le sedi territoriali competenti.

5. L'attestazione di cui al comma 4 riporta analiticamente anche le eventuali omissioni ovvero difformità di cui al comma 3, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati rilevanti per la DSU. Alla luce delle omissioni ovvero difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

6. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio co-

mune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati ai sensi dei commi precedenti, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 11, commi 8 e 9, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13.

7. Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati, nonché relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito ai sensi del comma 2, può produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS. Il dichiarante può altresì compilare il modulo integrativo, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera e), autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze. In tal caso, analogamente a quanto previsto al comma 5, l'attestazione dovrà riportare anche i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria e dall'INPS per cui il dichiarante rilevi inesattezze. Con il medesimo provvedimento di cui all'articolo 11, comma 3, sono definite, ai fini della eventuale rideterminazione dell'ISEE, le modalità di acquisizione dei dati in caso di dif-

formità delle componenti reddituali e patrimoniali documentate dal dichiarante rispetto alle informazioni in possesso del sistema informativo, nonché i tempi per la comunicazione al dichiarante dell'attestazione definitiva.

8. Il dichiarante che, trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non avesse ricevuto da parte dell'INPS l'attestazione di cui al medesimo comma, può autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del modulo integrativo, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera e). In tal caso è rilasciata al dichiarante una attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento di invio della attestazione di cui al comma 4.

9. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU, di cui al comma 1. L'ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

10. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la DSU, richiede l'ISEE all'INPS accedendo al sistema informativo. Ai fini dell'accertamento dei requisiti, l'INPS rende disponibile agli enti erogatori utilizzatori della DSU presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali agevolate l'ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità. L'ente erogatore richiede, in particolare, all'INPS anche le informazioni analitiche necessarie contenute nella DSU quando procede ai controlli, ai sensi del comma 6, ovvero all'ac-

certamento dei requisiti, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, per il mantenimento dei trattamenti, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), da esso erogati, nonché richiede le informazioni analitiche necessarie ai fini di programmazione dei singoli interventi.

11. Laddove non sia già stato acquisito il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare ai sensi del comma 2 del presente articolo, ai fini dei successivi controlli relativi alla consistenza del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate effettua, nei modi e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore, sulla base di criteri selettivi tra i quali la presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 3 del presente articolo sull'esistenza non dichiarata di rapporti con i medesimi operatori ovvero la presenza di incongruenze tra la componente reddituale e quella patrimoniale, apposite richieste ai suddetti operatori di informazioni pertinenti ai fini del controllo, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 13.

12. Ai soli fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13, sono autodichiarati dal dichiarante gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e le imbarcazioni da diporto, intestati a componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della DSU.

13. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari

dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

14. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni, nonché le informazioni medesime, necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

15. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei richiedenti, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione, con modalità da sottoporre al Garante per la protezione dei dati personali, laddove queste comportino il trattamento di dati personali.

16. Ai maggiori oneri previsti dal presente articolo per l'INPS e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13.

(Trattamento dei dati e misure di sicurezza)

1. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ISEE di cui all'articolo 12 ed è, a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS.

2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, l'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto del Direttore il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole tecniche in conformità alle quali le procedure di sicurezza relative al *software* e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema informativo ISEE, anche in riferimento alle modalità di accesso.

3. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, ricevono la DSU possono effettuare il trattamento dei dati al fine di comunicarli all'INPS e per assistere il dichiarante nella compilazione della DSU. I dati acquisiti dalle DSU sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al solo fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'INPS e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non è consentita la diffusione dei dati, né altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalità. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'INPS, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni che ricevono la DSU per prestazioni da essi non erogate.

4. L'INPS e gli enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima. L'INPS, ai fini

della predisposizione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE, provvede secondo le indicazioni del Ministero alle elaborazioni volte a fornire una rappresentazione in forma aggregata dei dati, nonché alla fornitura al medesimo Ministero di un campione in forma individuale, ma anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU, privo di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili. Il campione può essere altresì utilizzato dal medesimo Ministero per effettuare elaborazioni a fini di programmazione, di ricerca e di studio. L'INPS fornisce il campione in forma individuale, ma anonima, secondo le medesime modalità e per le medesime finalità di cui al presente comma, alle regioni e alle province autonome che ne fanno richiesta, secondo le indicazioni delle stesse, con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza.

5. Ai fini dello svolgimento dei controlli, anche di natura sostanziale, i dati sono conservati dall'INPS, dall'Agenzia delle entrate e dagli enti erogatori per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, nonché alla libera circolazione di tali dati.

6. Il Comitato consultivo sull'ISEE, nella medesima composizione di cui all'articolo 12, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, continua ad essere preposto al monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE e all'eventuale proposta di correttivi.

Art. 14.

(Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE)

1. L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, è concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di 8.615 euro, da aggiornarsi ogni due anni sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra la soglia ISE ottenuta moltiplicando il valore di cui al comma 1 per la scala di equivalenza del nucleo del beneficiario e l'importo dell'assegno su base annua, ottenuto moltiplicando per tredici l'importo integrale mensile. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e la soglia ISE sopra definita l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra la soglia ISE medesima e l'ISE del beneficiario e per importi annui non inferiori a 10,33 euro.

3. L'assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 17.072 euro, da aggiornarsi ogni due anni sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. Gli importi degli assegni e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 15.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A decorrere dai trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedi-

mento di cui all'articolo 11, comma 3, l'ISEE è rilasciato secondo le modalità di cui alla presente legge. Le DSU in corso di validità alla data di cui al primo periodo, presentate sulla base del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e dei relativi decreti attuativi, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.

2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1 sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi della presente legge. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di cui al comma 1 gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni di cui alla presente legge nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

3. Relativamente all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, nel caso in cui la data di cui al comma 1 del presente articolo sia successiva al 1° gennaio 2020, per coloro che hanno ottenuto il beneficio a seguito di domanda antecedente a tale data, il beneficio è limitato al semestre in cui è stata presentata la domanda, con riferimento al periodo di possesso dei requisiti. Il mantenimento del beneficio per il semestre successivo è condizionato al possesso del requisito economico con riferimento alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, e all'ISEE calcolato secondo le modalità di cui alla presente legge. Al riguardo i comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'informazione al richiedente sulla necessità di ripresentare la DSU secondo le modalità di cui alla presente legge al fine di evitare la sospensione del beneficio.

4. Con riferimento all'assegno di maternità di base di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, la soglia di cui al comma 3 dell'articolo 14 della presente legge si applica anche nei casi in cui la nascita del figlio sia avvenuta precedentemente alla data di cui al comma 1 del presente articolo ma la domanda sia presentata successivamente a tale data.

5. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime fino alla data di emanazione degli atti anche normativi che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni della presente legge, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali agevolate e dei criteri unificati per la valutazione della situazione economica di coloro che richiedono di accedervi, attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 16.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 201;

b) il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 di-

cembre 2013, n. 159, ad eccezione dell'articolo 12, comma 6;

c) l'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO 1
(articolo 2, comma 1, lettera c))

Scala di equivalenza

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,50
3	1,75
4	2,00
5	2,20

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,40 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti tre figli, 0,70 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti quattro figli, 1,00 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti cinque figli, maggiorati di ulteriori 0,25 per ogni figlio successivo al quinto;

b) ulteriore maggiorazione di 0,45 per ogni figlio di età inferiore a cinque anni compiuti;

c) ulteriore maggiorazione di 0,30 per ogni figlio di età compresa fra cinque anni compiuti e inferiore a diciotto anni compiuti;

d) ulteriore maggiorazione di 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e inferiore a ventisei anni compiuti, impegnati per la maggior parte dell'anno solare in un percorso di istruzione o formazione;

e) ulteriore maggiorazione di 0,10 per ogni figlio di età almeno pari a ventisei anni compiuti;

f) 0,50 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente;

g) 0,10 per le famiglie con figli, nel cui nucleo familiare sia presente un solo genitore.

Nessuna maggiorazione è riconosciuta per il figlio che possieda un reddito, definito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, superiore a 8.174 euro, da rivalutare annualmente, a partire dal 2020, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 8, comma 1.

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 4, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

ALLEGATO 2

(articolo 7, comma 3, lettera b))

Componente aggiuntiva

1. Ai fini del computo dell'ISEE del beneficiario delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, per tener conto, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera b), della situazione economica dei figli non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario medesimo, per ogni figlio è calcolata una componente aggiuntiva, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità seguenti:

a) è calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, riferito al solo figlio, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;

b) le donazioni di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), non entrano nel calcolo di cui alla lettera a);

c) l'ISE di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza;

d) al valore di cui alla lettera c) è sottratto un ammontare di euro 9.000;

e) se la differenza di cui alla lettera d) è positiva, tale differenza è moltiplicata per 0,2; se la differenza è negativa, non vi è componente aggiuntiva;

f) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera e) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

Le componenti aggiuntive calcolate per ciascun figlio secondo le modalità di cui al presente comma integrano l'ISEE del beneficiario.

2. Ai fini del computo dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), per tener conto della situazione economica del genitore non convivente, è calcolata una componente aggiuntiva secondo le modalità seguenti:

a) è calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;

b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;

c) il valore di cui alla lettera *b)* è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità;

d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera *c)* per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

La componente aggiuntiva calcolata secondo le modalità di cui al presente comma integra l'ISEE del beneficiario della prestazione richiesta, ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

ALLEGATO 3
(articolo 2, comma 1, lettera l))

Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza di cui agli articoli 2, comma 1, lettera l), 7, comma 3, lettera b) e 11, comma 7, lettera c).

Categorie	Disabilità Media	Disabilità Grave	Non autosufficienza
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni	- Invalidi 67 - 99 per cento (decreto legislativo n. 509 del 1988)	- Inabili totali (articoli 2 e 12 della legge n. 118 del 1971)	- Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 508 del 1988)
Invalidi civili minori di età	- Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (articolo 2 della legge n. 118 del 1971 - diritto all'indennità di frequenza)	- Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrono le condizioni di cui agli articoli 8 della legge n. 449 del 1997 o 30 della legge n. 388 del 2000	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (articolo 1 della legge n. 508 del 1988)
Invalidi civili ultrasessantacinquenni	- Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67- 99 per cento (articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 124 del 1998)	- Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100 per cento (articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 124 del 1998)	- Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 508 del 1988)
Ciechi civili	- Articolo 4 della legge n. 138 del 2001	- Ciechi civili parziali (legge n. 382 del 1970; legge n. 508 del 1988; legge n. 138 del 2001)	- Ciechi civili assoluti (legge n. 382 del 1970; legge n. 508 del 1988; legge n. 138 del 2001)
Sordi civili	- Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332)	- Sordi pre-linguali (articolo 50 della legge n. 342 del 2000)	

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INPS	- Invalidi (articoli 1 e 6 della legge n. 222 del 1984; articolo 1, comma 8, del decreto legislativo n. 503 del 1992)	- Inabili (articoli 2, 6 e 8 della legge n. 222 del 1984)	- Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (articolo 5 della legge n. 222 del 1984)
INAIL	- Invalidi sul lavoro 50 - 79 per cento (articolo 66 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965); - Invalidi sul lavoro 35 - 59 per cento (articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 180 del 3 agosto 2000; articolo 1, comma 782, della legge n. 296 del 2006)	- Invalidi sul lavoro 80 - 100 per cento (articolo 66 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965) - Invalidi sul lavoro >59 per cento (articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 180 del 3 agosto 2000; articolo 1, comma 782, della legge n. 296 del 2006)	- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (articolo 66 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965) - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui all'articolo 1, comma 782, punto 4, della legge n. 296 del 2006
INPS gestione ex INPDAP	- Inabili alle mansioni (legge n. 379 del 1955; testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973; regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2011)	- Inabili (articolo 13 della legge n. 274 del 1991; articolo 2 della legge n. 335 del 1995)	
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 (71 - 80 per cento)	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 (81 - 100 per cento)	- Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (tabella E del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981)
Handicap		- Articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992	

€ 4,00